

I COMPARTITI DELL'ETA' FARNESIANA NEI DUCATI
DI PARMA E PIACENZA

Emilio Nasalli Rocca

La storia dei "catasti" dei "Compartiti" dall'età medioevale a quella moderna - e infine dal primo Ottocento in poi - è certamente ricca di notevoli elementi e di suggestioni storiche.

Desideriamo illustrarne una pagina nella occasione del nostro convegno, nel quadro di ricerche sul diritto agrario nei ducati di Parma e Piacenza nell'età del principato farnesiano che ho in corso da tempo.

Gli "Ordini" sul Compartito, sull'estimo, così come esso venne istituito fin dalla prima età farnesiana (1546) per la loro intrinseca natura hanno ovviamente, in modo primario, una funzione di diritto pubblico finanziario fiscale (1). Tuttavia non mancano in essi anche altri elementi di diritto che è opportuno porre in evidenza e che si possono rilevare anche in forme indirette.

Entra poi certamente nel settore del diritto agrario una indagine sulla organizzazione, sulla distribuzione, cioè sullo "scompartire", le tassazioni nel territorio del contado per le esigenze dello Stato. Problema eterno che ha lontani precedenti ma che fu ripreso decisamente e coscientemente, con nuove tecniche, agli albori dell'età moderna.

Particolare rilievo ebbero i compartiti del '500 e del '600 in questo piano di assetto finanziario dopo il disordine del primo decennio del secolo XVI dovuto alle guerre e alla necessità di riformare vecchi sistemi che risalivano all'età viscontea e sforzesca e che erano superati tecnicamente e sotto il profilo economico. D'altra parte quella che con termini moderni, si può qualificare la "volontà politica" del Farnese (2) era accorta e di notevole impegno. Era forse la prima volta che lo Stato, attraverso strumenti fiscali, procedeva ad una minuta rilevazione di carattere agrario che oggi, in un certo senso, potremo chiamare anche statistico e dal quale possiamo trarre gli elementi di un pa-

norama storico agrario di vaste e suggestive proporzioni.

Entra quindi nella logica storica che questo primo atteggiamento di cui si conservano i documenti in una serie ragguardevole negli archivi locali, sia stato progettato da uno dei principi di maggiore rilievo politico per le sue iniziative, dal fondatore di una nuova dinastia cresciuta alle origini del principio dello assolutismo monarchico del '500 pur erede di anteriori impostazioni quattrocentesche.

Manca uno studio dettagliato e completo su questi compartiti e ci auguriamo che essi possano venire presi in considerazione anche per quanto si riferisce all'estimo civile, da volenterosi giovani studiosi con lo spoglio metodico ed intelligente dei documenti. Per ora ci sia consentito di segnalare il complesso di questo fondo archivistico e la sua legislazione (a stampa, ma poco nota e per nulla studiata) così come è pervenuta fino a noi e di trarne considerazioni di impostazione complessiva, con particolare riguardo naturalmente per il settore agrario (l'estimo rurale).

• • •

Cominciando l'esame del proclama del 1546 che istituisce il "nuovo" Compartitito, dobbiamo dire che la nota patrimoniale data dagli interessati, di tutti i propri beni e diritti, era ampiamente comprensiva e offriva una minuta descrizione agraria delle culture e delle piantagioni, dei diritti d'acqua, delle prestazioni dei fitti perpetui, delle quantità di grano che potevano seminarsi in ogni appezzamento "culto", dei prati, dei boschi e di altri terreni che offrissero ogni altra utile considerazione agli effetti di un reddito agrario.

Erano compresi anche i beni e perfino i bestiami che si riteneva avessero una natura feudale: era superata cioè la loro individuazione privilegiata pubblicistica come diremo più avanti.

Le denunce avevano anche un valore statistico sociale nei riguardi della popolazione rurale (oltre che economica), poichè dovevano tenere conto del numero delle "bocche umane", dei componenti cioè della famiglia del denunciante. Naturalmente le denunce dovevano essere controllate dai "Consoli delle ville e per gli abitanti delle città dai massari" delle vicinanze. Erano previsti i casi degli obblighi spettanti ai tutori dei minori e agli assenti.

Riteniamo particolarmente interessante il divieto di assentarsi dalle ville rurali con le proprie "robe" fino alla fine del Compartito senza licenza dell'apposita commissione che doveva vigilare all'impianto del medesimo. Per evitare trasformazione patrimoniali e passaggi indebiti di beni a categorie ritenute privilegiate, vi era il divieto ai cittadini di comprare beni dai contadini.

La presentazione delle denunce o "libretti" dell'estimo doveva essere fatta personalmente in città. Poichè questo fatto poteva insospettire chi si fosse trovato in particolari condizioni, il decreto stabilisce che egli non poteva essere arrestato per debiti pubblici o privati durante il suo trasferimento dalla campagna alla città.

Indirettamente questa norma del decreto serviva da "salvocondotto".

I tecnici necessari per i vari rilievi, dovevano prestare la loro opera sulla base di speciali tariffe.

Il decreto reca la data del 2 aprile 1546. Era cioè trascorso appena un anno dall'insediamento del Duca Pier Luigi Farnese nei due Ducati.

Vediamo ora di approfondire qualche altro elemento che ci è suggerito da un esame del decreto.

Le sue impostazioni hanno alcuni obiettivi che si imponevano nell'impianto del nuovo Stato di Principato.

Anzitutto ci troviamo di fronte a una completa denuncia patrimoniale ad un rilevamento nel settore terriero che non veniva fatta dall'alto, dalla autorità ma da parte dell'agricoltore proprietario o comunque interessato, in godimento diretto dei beni rurali o di altri beni (ad eccezione cioè delle cave di abitazione e delle proprietà da qualificarsi comunque mercantili), ciò che era del resto logico.

Per quanto si riferisce all'aspetto tecnico della presentazione delle singole proprietà dei campi e della loro utilizzazione, non abbiamo molte informazioni precise circa il settore delle varie culture e degli impianti.

Si parla di terre "lavorate, arborate et vidate, prati o terre colte con acqua o senza acqua, vigne, boschi, pascoli, saldie, libie, zerbide, alluvioni dei fiumi, così piantate, come nasciute et gerre". Sono queste le qualificazioni rurali. Le altre eventualità patrimoniali specificano "i molini, le osterie, i dazi, i pedaggi, i porti, le saline, i laghi, le peschiere, le miniere e le cave" e in genere i livelli e censi.

Naturalmente entrano nel complesso rurale come abbiamo detto tutti i bestiami grossi e minuti, così propri come di "soccida" (3).

Dobbiamo inoltre ribadire un fatto importante anche se non incide direttamente nei nostri obiettivi di storia agraria. La denuncia doveva infatti comprendere, come dicevamo, anche tutti i beni rustici che avessero natura feudale, in quanto i feudatari non erano esenti da essa ma anzi dovevano essi in primo luogo, dichiarare la loro consistenza patrimoniale. Del resto i beni terrieri feudali veri e propri erano ormai ridotti nei confronti di una sempre più vasta allodializzazione.

Si prevede cioè una fiscalizzazione che doveva colpire i beni feudali i quali, di per sé, per la loro originaria natura pubbli-

cistica e per il fatto di essere detenuti con una successione che poteva concludersi anche rapidamente a vantaggio dello Stato (della "Camera Ducale") alto proprietario, avrebbero dovuto essere esenti e non equiparati ai beni privati in quanto "immuni" tradizionalmente.

E' probabilmente anche questo un indice della lotta promossa dal novello duca contro le antiche famiglie e categorie feudali in fermento che dovevano trarre, forse, anche da questo fatto nuovi spunti di ribellione sotto il profilo di ostacolare atti ritenuti vessatori, causa non ultima della conseguenza dell'assassinio del Duca nel 1547.

In realtà i beni aventi natura feudale non erano molto estesi né importanti nei confronti di quelli aventi natura "privata" che gli stessi feudatari tendevano ad estendere sempre più, soprattutto agli effetti di godere una maggiore libertà nei trasferimenti patrimoniali (vendite, doti e successioni), sia pure controllando quest'ultime attraverso le istituzioni fidecomissarie. I feudatari avevano un apposito Commissario che soprintendeva alle loro denunce.

Il danno di questa fiscalizzazione feudale non è quindi da ritenere che fosse ingente. Ma probabilmente aveva un notevole significato politico e psicologico.

Un altro aspetto sul quale si può richiamare l'attenzione e che è soltanto legato al fattore agricolo, è la 'denuncia' personale del numero dei componenti le famiglie. Ciò va al di là di una semplice statistica a carattere demografico. Per la tecnica della procedura si prevede la redazione di appositi libretti di cui erano incaricati appositi Commissari e, subordinatamente, i Consoli delle ville rurali e, in città, i massari.

Le denunce erano asseverate da giuramento.

Altre norme sono degne di un approfondimento. Anzitutto il di-

vieto di non assentarsi dai luoghi di residenza senza particolare licenza fino alla fine delle operazioni della riforma e della "uguaglianza" del Compartito. Certamente una norma che costituiva un pesante vincolo personale anche se per gli agricoltori "minori", per i quali vi era meno mobilità di trasferimento, essa non era particolarmente interessante anche per la sua transitorietà. Tuttavia era l'indice di una cristallizzazione che, in qualche modo, influiva anche sul movimento delle persone addette alle aziende e quindi delle loro possibili "migliorie".

Un significato notevole ha la disposizione che vieta, come dicemmo, ai "cittadini" di comprare beni dai contadini. In tal modo non si voleva alterare in quel preciso momento almeno, la natura economica del "bene terriero" a causa dei particolari privilegi di diritto e di fatto di cui godevano i primi (4).

Ma, in genere, tutte le vendite erano sospese, senza licenza, al fine di non alterare le situazioni di fatto. Ciò anche per controllare le effettive misure dei terreni e la corrispondenza con le denunce. I colpevoli di frodi erano puniti, se non avevano indicato con precisione i terreni e i loro confini, così da presumersi che gli eventuali errori fossero avvenuti in buona fede.

Per reprimere le frodi si confermava anche la tradizione della libera denuncia occulta da parte di tutti coloro che avessero conoscenza, di questi atti contro la legge.

° ° °

Il secolo XVI fu dunque particolarmente significativo per questo adeguamento da parte delle autorità ducali del nuovo Stato di Principato, alle esigenze fiscali sempre più crescenti. Del resto la situazione politica (anche in parte per eventi militari) richiedeva probabilmente questa intensa attività. Anche in seguito alle difficoltà sopravvenute dopo l'uccisione in Piacenza del Duca Pier Luigi nel 1547, la occupazione im

periale e quindi il ritorno farnesiano, col Duca Ottavio.

Probabilmente anche per questi motivi il compartito del 1546 trovò difficoltà di realizzazione.

Tutto questo spiega come il Duca Ottavio, che fu, tra i principi farnesiani nel campo legislativo, uno tra i più fervidi organizzatori del suo Stato, abbia promosso un suo nuovo Compartito con un decreto del 1° Giugno 1557 (5).

Occorre dire subito che la impostazione generale del decreto, ricalca (e ciò avverrà anche in seguito) le linee del precedente decreto paterno. Tuttavia esso presenta alcuni ampliamenti e precisazioni che non sono certamente privi di significato per il loro valore storico e tecnico e che occorre rilevare in quanto questi ritocchi incidono sulle direttive generali e particolari della politica economica, e non soltanto economica, farnesiana.

Nella elencazione generale delle persone soggette all'obbligo della denuncia, vanno sottolineate due categorie che sembrano essere state trascurate prudenzialmente nel bando precedente, relative alle persone che avevano forti interessi anche nelle campagne.

Ai "feudatari", ai "nobili", ai "cittadini", sono aggiunti specificatamente gli "Ecclesiastici" e i "Forestieri" con la menzione che nessun privilegio di esenzione può esimere dagli obblighi, almeno, della denuncia. Era un altro passo avanti nella coscienza moderna delle pubbliche necessità fiscali.

Anche le qualificazioni dei beni presentano alcune novità sia sotto gli aspetti di quello che si deve intendere per "territorio" delineato nella distinzione della "città", del "suburbio", e della "valera" e in genere degli altri luoghi "separati e non separati (dalla città) esenti o non esenti, descritti o non descritti".

Le minute qualificazioni dei terreni agricoli sono le seguenti: "Terre lavorate, arborate, et di che sorte di arbori, avi

date, prative, o terre colte con ragione di acqua, o senza acqua, vigne, boschi, selve, cedue, o da talio, pascoli, gerbalie, saldie, salabrose, libie, ruine, rippe et chiasstre, alluvioni et mezzani, insule, così piantate, come naturalmente nate. Comprensosi anchora i beni d'ogni sorte come di sopra i quali havesse dato o tenesse da altri a fitto perpetuo over a lungo, o a breve tempo, tanto propri, quanto livellari, censuali, et ephiteotici con i suoi melioramenti."

Abbiamo indicato per ultimo i beni dati in affitto perpetuo (o livelli) o a termine, in quanto essi costituivono un elemento essenziale della condizione agraria nei nostri territori come appare anche dalle vaste testimonianze degli archivi. Ma è messa anche in evidenza la distinzione tra i beni esistenti in pianura, in collina e in montagna. Ciò aveva riguardo alla "estensione", da denunciarsi, dei beni stessi. Nelle prime località questa estensione doveva essere assai dettagliata. Nella montagna la situazione era ancora diversa.

Boprattutto è indicata la montagna così detta "alpestre" che aveva un trattamento speciale.

Così si dice nel decreto: "Et quanto ali luoghi di montagna alpestre dove non si soglionò, nè si possono misurare le terre et campi si debbono dare in nota come di sopra tutti i beni imponibili, et le terre colte, et incolte, con espressioni del nome dei campi, e luoghi, et luoghi con sito, coherenze, et qualità, dichiarando la quantità per numero di stàra, di seminatura, che capisca o possa capir cadauno capo o pezzo di detto tereno, et per rispetto a le prative o avidate quanto trahe, o face, di feno o quante brente di vino produca una volta l'anno, et se saranno boschi fruttiferi, o sterili, pascoli o selve, gerbalie, saldie, salabrose, bocine, sassi, rippe, chiasstre et rouine per altra consideratione et denominazione solita in simili luoghi".

Assai più specificato di quanto non fosse stato esposto in precedenza, è quanto si riferisce alle denuncie dei "contadini" che sono, in un certo senso, particolarmente enucleati dal resto della popolazione. Anche in questo caso crediamo opportuno riprodurre il testo preciso del Decreto, in quanto esso si riferisce ad argomenti di nostro particolare interesse: "Quanto alla descrizione dei beni, bocche humane, et bestie di contadini et rurali, così situati in pianura, collina, e montagna domestica, come in luoghi alpestri, et per ritrovar meglio per diverse vie et modi la verità, la sostanza, et fondamento di far il detto Compartito (il Duca): Vole, ordina, et comanda, che tutti i contadini et rurali di cadauna villa terra, luoco, castello, et borgo del territorio, et episcopato predeto, separati, o non separati, essenti, o non essenti come di sopra, siano come si vogliono et "dedicati", et navaroli (categorie privilegiate) debbano e siano tenuti, cioè cadauno di loro appartenente, per tutto il detto mese di settembre prossimo avvenire, haver propalato, et dato in nota veramente, et fedelmente al consule, et deputati del suo comune et villa, tutti i lor beni immobili, terre case, molini, socide, fitti, livelli, sensi, decime et come sopra, così propri, et allodiali, come fitti d'ogni sorte, et qualità come di sopra, con il sito, coherentie, et confini, qualità et numero di pertiche, stara di seminatura, leze di feno, brente di vino o altre denominatione come di sopra. Esprimendo la qualità, et quantità di fitti o censi, et se sono perpetui, a lungo o a breve tempo, di ecclesiastici o di laici, o de forestieri, con il nome dei patroni a chi pagano detti fitti distintamente. Et tutti i loro bestiami grossi, et minuti da lavoro, da razza, o da grasia d'ogni sorte e specie, qualità et tempo così propri come da socida, con il nome dei patroni delle socide, et tempo et etiam i loro esercici, arte, traffighi, et Mer

cantie d'ogni sorte, e appresso tutte le bocche humane di sua famiglia con i loro nomi, cognomi, sesso et età, et come di sopra, le quali hanno, tengono, possedono, lavorano et esserciscono, in detta vila, terra, luoco, castello o borgo. Et quanto agli abitanti nei suburbi, et Valera, debbano dar la detta nota di loro beni, bestie, et bocche humane, come di sopra, in mano del Sig. Commissario et Deputati di Sua Ecc.tia sopra il detto Compartito ne la città di Piacenza sotto pena, et a la pena di confiscatione di loro beni d'applicarsi ipso facto in caso di contraventione e la Camera ducale senza altra declaratione".

L'organizzazione del rilievo era affidata, per elezione, ai "Chonsoli e huomini" di ciascun "Comune, castello; villa, luogo e borgo" del contado e distretto, località tutte che hanno una precisa origine e denominazione anche se tra di loro, non esiste una vera scala gerarchica istituzionale tanto più che si dice che queste località possono essere "separate e non separate", "essenti e non essenti", "privilegiate e non privilegiate", solite e non solite a pagare e contribuire con la città. La elezione doveva accadere su tre uomini contadini dei singoli Comuni rurali, maggiori di 25 anni; uno dei più "ricchi", uno dei "mediocri" e uno dei "poveri", (una classificazione interessante) naturalmente esperti e di buona fama. Essi dovevano accettare le varie denuncie.

Norme speciali sono data per coloro che hanno l'amministrazione economica dei beni dei minori, dei mentecatti e degli assenti. Doveva essere denunciata la vendita dei beni a forestieri od ecclesiastici avvenute posteriormente al 1529. La tecnica della organizzazione del Compartito, sia nelle parrocchie cittadine sia nelle comunità rurali, avveniva attraverso la compilazione di elenchi nominativi raccolti in libretti da raffrontarsi con la copia di quella del Compartito del 1547.

E' importante anche la disposizione per la quale le località rurali che non avessero consoli o "savi" (sapientes) dovevano provvedere a mezzo del "più ricco" degli abitanti, il quale così assumeva, almeno limitatamente a questa funzione, la carica di Console. Ma ancora più drastica era il riaffermato obbligo agli abitanti rurali di non essentarsi dalla residenza con la loro famiglia con animali e "robe", senza licenza del Commissario, fino alla fine del Compartito. Naturalmente era sospesa la possibilità di acquistare da contadini terre e beni immobili, senza licenza scritta da parte degli ecclesiastici e dei cittadini, a causa delle differenti situazioni giuridiche. Sono confermati i salvacondotti e soprattutto sono duramente punite le frodi e le falsificazioni in materie di Compartito.

Queste funzioni di carattere pubblico, sia da parte dei misuratori, sia da parte degli eletti, erano menzionate da norme speciali anche in materia di "tariffe prefissate, professionali".

o o o

La serie dell'impianto e delle revisioni del Compartito da parte dei Farnese per i loro Ducati ebbe, alla fine del sec. XVI, ulteriori completamenti ad opera dello stesso Duca Ottavio. Tutto ciò conferma un piano di volontà politica operativa, sul piano fiscale, di particolare rilievo nel quadro delle organizzazioni pubbliche dello stesso secolo.

Meno di vent'anni dopo la riforma del 1557 fu infatti emesso un bando per la "Nova riformatione del Compartito di questa magnifica città di Piacenza et suo territorio". Il bando porta la data del '17 marzo 1575 "ad incarnatione". E quello che si dice per Piacenza vale anche per Parma.

In realtà si tratta di una riproduzione del Decreto precedente, ma è interessante richiamarlo per quanto si riferisce al pro-

emio, il quale starebbe a dimostrare che si era presentata la opportunità di una revisione e proporzionata distribuzione del Compartito a causa di molte osservazioni, sia per la mancata precisa osservanza delle norme, sia per la mutazione dei tempi. Il consolidamento dello Stato farnesiano, probabilmente, esigeva questa manovra anche per alleviare i pesi superflui che colpivano solo alcuni dei contribuenti.

La struttura del Compartito ricalca alla lettera la prassi precedente, l'obbligo delle denunce giurate e dell'indicazione del perticato e della quantità della produzione.

Il complesso del fondo non offre quindi alcuna novità particolarmente interessante nei confronti di quello precedente.

Crediamo piuttosto, a conclusione del nostro esame della legislazione sui Compartiti cinquecenteschi farnesiani indicare qualche altra fonte, come quella degli "Ordini da osservarsi dai Comuni per i particolari estimi rurali nel Contado di Parma" (6). Questi ordini sono del 25 settembre 1590.

L'argomento è quindi particolarmente pertinente con la situazione delle campagne dei Ducati e dei loro abitanti.

Si riferiscono le norme sulla compilazione degli elenchi degli abitanti dei vari Comuni nella stima dei beni immobili e mobili, con le indicazioni dei loro trasferimenti. Gli obblighi fiscali anche se passati in persone ecclesiastiche, continuavano a sistere.

Tutte le "gravezze" dovevano dividersi in quattro parti; tre si riferivano all'Estimo dei terreni e una era imposta sulle persone comprese nella singola denuncia.

Per questo motivo la questione della cosiddetta "capitazione" in riferimento alle immunità e alle esenzioni personali, era di capitale importanza proprio agli effetti della eguaglianza dei tributi allo scopo di evitare estensioni delle esenzioni a danno

dei Comuni e della giustizia.

Era quindi necessaria chiarire vari problemi che si presentavano proprio nella società rurale.

Anzitutto anche gli "esenti" compresi nell'estimo rurale non dovevano ritenere i loro beni liberi dall'estimo il quale era comprensivo di tutti gli abitanti.

L'immunità e l'esenzione della capitazione li liberava soltanto dai "carichi personali", altrimenti non giovava.

Ecco perchè la compilazione dell'estimo era assai importante e delicata al fine di non procedere a una discriminazione, frutto di non opportune cautele.

Esaminando queste singolari figure di persone esenti dalla capitazione, ma comunque abitanti nei Comuni rurali, con una collocazione sociale ed economica che li pone su un rango separato nei confronti della massa della popolazione, notiamo elaborate distinzioni.

Una prima categoria distingue i dottori di legge, i medici, i cavalieri, i capitani, i luogotenenti, gli alfieri e in genere persone munite di dignità che "vivono" onorevolmente et nobilmente" così come hanno vissuto i loro padri ed avi.

L'individuazione di questa categoria sociale è interessante in quanto sembra consentire ad una valutazione che si potrebbe intendere nobiliare o di piccola nobiltà (diversa dal patriziato cittadino) ma comunque valutabile agli effetti sociali se non politici nel quadro sociale dei "borghi" e delle campagne.

Ma più interessante è una successiva categoria comprensiva di coloro che possedevano almeno cento scudi di entrata e che da 15 anni almeno, ne essi ne i loro padri, avessero esercitato opere "rusticane" o "arti vili". Questa riserva di arti non confacenti era valevole per tutti.

Il privilegio dell'esenzione della capitazione in queste cate

gorie, vigeva per i familiari discendenti, gli Agnati e Cognati che vivessero in un'unica "famiglia".

Invece vi era lo stesso beneficio per le singole persone di altre categorie considerate pure di rilievo per le loro funzioni economiche agrarie nei territori rurali ma ben diverse specialmente da quelle precedentemente indicate.

Crediamo utile riprodurre il testo:

"Goderanno anco il beneficio della capitazione, per le persone loro solamente, però: li Bergamini, et Casari, li Molinari; Hosti e Follatori della carta, tutti li descritti alla Militia di S.A.S. oltre li predominati Ufficiali di Militia, li Podestà, Castellani, Fiscali, Notai attuarii, Mastri di casa, Mastri di stalla, Secretari, Camerieri, Fattori dei sig. Feudatarii, non ostante che li predetti siano rurali, et nell'estimo rurale compresi".

Più avanti è previsto anche il caso dei privilegi di esenzione per i mezzadri e i lavoratori dei monasteri che fossero in queste condizioni.

Erano anche esenti i pecorai e altri forestieri che venivano negli Stati per pascere le loro pecore e bestiami purchè entro un anno partissero. Dopo un anno dovevano contribuire come gli altri rurali, all'estimo dei vari Comuni.

Non pagavano neppure i "famigli" forestieri, privi di beni, abitanti con i loro padroni i quali dovevano sostenere i carichi per essi. I mezzadri erano pure in condizione speciale in quanto non pagavano per la parte dei frutti e per i bestiami che erano del padrone, ma per la loro parte. Come si vede molti erano anche i "privilegi" per categorie contadine (contrariamente a quanto si crede).

Questi Ordini sono firmati dal Governatore o Commissario del Compartito Giulio Caracciolo di un ramo della grande famiglia =

glia napoletana fissata dal '400 nel Piacentino.

Verso gli ultimi anni del secolo e precisamente nel 1596, per l'impulso del Duca Ranuccio I°, il Principe legislatore, per eccellenza, dello Stato farnesiano, vennero emanati nuovi ordini qualificati di riforme del Compartito. Essi non vengono però disposti con un decreto ducale ma come ordini esplicativi e integrativi da parte degli appositi Commissari e Deputati sopra la "ri = forma del Compartito".

Queste disposizioni riguardano in capitoli separati, gli obblighi dei cittadini, degli uomini del contado e di quelli delle "valere" o suburbi che erano considerati in una condizione giuridica personale particolare. In genere si regolano le nomine dei vari rappresentanti delle categorie sopra indicate e inoltre si danno disposizioni per le nuove iscrizioni derivanti dal fatto della mobilità, della circolazione dei beni dovute a compere e trasferimenti. Un caso particolare si riferisce agli acquisti, da parte di rurali, di beni di cittadini. Una indicazione abbastanza interessante poichè dimostra la possibilità economica da parte di alcuna categoria contadine, di effettuare acquisti di terreni. Particolari regole si hanno anche per l'estimo così detto dei mercanti e artisti, nonchè per quella determinata categoria di feudatari che erano residenti nelle ville rurali ma che non avevano come la maggior parte degli altri feudatari, rapporti con la città e la residenza in essa.

Non rileviamo in questi ordini nulla di particolare relativamente ai rurali se non per quanto si riferisce alle nomine dei consoli e deputati o savi ai quali doveva aggiungersi un deputato dei massari e cittadini. I consoli non dovevano essere nè cittadini nè feudatari ma soltanto rurali.

La natura dei beni era cristallizzata fino alle emanazioni di un nuovo Compartito - come avverrà poi nel secolo successi-

vo. Ciò interessarà i cittadini acquirenti di beni rurali - anche se erano esenti dai carichi personali. In correlazione a ciò, an- che il rurale che divenisse cittadino era escluso da questo beneficio fino ad un nuovo compartito. Le tassazioni restavano fisse per un anno, nonostante i trasferimenti, dei rurali da una villa ad un'altra. E' di un certo interesse rilevare un caso particolare e cioè che viene ristretta la esenzione a favore di tutte le persone che erano qualificate, con i loro beni, come dedicati agli Ospedali di Sant'Antonio e San Lazzaro. Tutti i rurali dovevano essere trattati egualmente. L'eccezione era ormai strettamente riservata a coloro che "personalmente" servissero in queste benemerite istituzioni di beneficenza cioè per ovviare i numerosi abusi che si erano verificati in proposito.

Per quanto riguarda le "Valere" cioè il territorio extra urbano per l'estensione di alcuni chilometri, la novità del decreto è la divisione in tre degurie, "una sotto la strada romea, l'altra sopra la strada romea e l'altra di là da Po". Distinzione interessante in quanto comprendente un vasto territorio piacentino oltre il fiume. Dette "degurie" costituivano quasi l'equivalente degli altri Comuni rurali e nominavano degli esattori.

Il decreto porta la firma del Commissario del Compartito e del priore della città. Esso è seguito da un interessante elenco di stime dei terreni divisi per ogni frazione di terre colte, di prato, di bosco e di gerbido. Naturalmente l'elenco è interessante per qualificare la estensione degli insediamenti e le loro distinzioni in quanto le frazioni dei comuni erano numerose. Una stima speciale è fatta anche per gli orti della città per le Vale re, e per i vari "rivi"arrigatori estratti dal Trebbia, dal Nure, dal Tàdone, dal Chero, dal Chiavenna, dalle "fontane" del territorio di Fiorenzuola e di oltre Nure e oltre Trebbia, dal Torrente Riglio e dal Torrente Vezzeno. Fanno seguito le tariffe per i bestiami e per le produzioni e per quanto riguarda le altre imposi-

zioni e le stime delle "teste umane e i bestiami sui quali si suddividevano, come è noto, alcune tasse. Tutto ciò era in relazione a due categorie di Comuni di Ia e di IIa classe.

° ° °

La sistemazione dei Compartiti nei due logici indirizzi, urbano(o civile) e rurale, ebbe una nuova e ultima organizzazione, dopo la faticosa elaborazione cinquecentesca, verso la metà del secolo XVII sotto il Duca Ranuccio II Farnese. In questo frattempo le situazioni, soprattutto personali, restarono alla base della proprietà dei beni anche rurali in questa categoria sempre più importante detta dei "cittadini" che si andava espandendo anche per ovvie ragioni di fermentazioni sociali. ed economiche.

Peraltro ammaestrati dall'esempio della faticosa elaborazione del Compartuto dal 1545 al 1596, non si volle affrettare troppo le cose.

Ma quando venne il tempo, maturato durante un cinquantennio, la riforma prese nuovi aspetti anche se le linee generali, corrispondentemente al sistema fiscale del tempo, rimasero ancora quelle di un secolo prima.

Questa riforma peraltro, che, nell'intenzione del legislatore, con una notevole dose di ottimismo, avrebbe dovuto durare in perpetuo e non essere mutabile, ebbe alcune elaborazioni. Nel complesso si direbbe sia stato questo l'ultimo Catasto o Compartito generale per i Ducati, al quale fecero poi seguito i più moderni catasti parcellari.

Non va però dimenticato che, per il Settecento, bisogna tenere in considerazione le notifiche fatte per la colletta del 1765, che costituisce, sotto il consueto profilo della denuncia personale dei beni e dei redditi, un quadro complessivo dello Stato, delle singole proprietà e insieme delle produttività. Questa colletta meriterebbe uno studio dettagliato che sarebbe assai fruttuoso.

Il decreto del nuovo Compartito firmato dal Duca è del 23 marzo 1647 (7). Il proemio è naturalmente generico, ma è da segnalare per la deplorazione esplicita delle difficoltà e della lunghezza di applicazione nel precedente Compartito del Duca Ottavio, con le spese e con i danni conseguenti.

Il rimedio per ottenere questa auspicata brevità nei tempi agli effetti della realizzazione del decreto "che avrà forza di legge inviolabile" sarebbe stata costituita da una "Congregazione particolare" di cui venne nominato capo il Presidente del Consiglio di Giustizia - il massimo organo giudiziario dei Ducati - di Piacenza, il quale, come è noto, estendeva la sua giurisdizione a tutto il territorio dei due Ducati (8).

E' importante l'attribuzione della Presidenza della maggiore istituzione fiscale dello Stato, alla più alta magistratura giudiziaria locale. Avrebbe potuto essere invitato il capo della Camera Ducale che era particolarmente incaricato delle funzioni finanziarie. La scelta invece del Magistrato giudicante di più alta qualificazione, voleva forse indicare che si considerava principalmente sugli aspetti tecnici quello relativo alla equiparazione degli "oneri". Gli ideali della giustizia prevalevano nei confronti degli altri interessi.

Nel suo testo il decreto è assai più circostanziato di quelli precedenti dei quali peraltro, riecheggia le norme pure offrendo qualche nuovo sviluppo.

Naturalmente il Compartito viene sempre effettuato sulla base delle notifiche o denunce dei beni da parte dei contribuenti interessati nelle loro varie qualifiche sociali di cui già sappiamo (nobili, cittadini, rurali e altre persone anche in considerazione della loro residenza e della loro qualificazione individuale ed economica). In una società stratificata cioè era indispensabile.

Le denunce erano controllate dagli appositi organi pubblici - come sappiamo - i massari delle Vicinie nella città e i Consoli nelle ville rurali. Come organo centrale di riferimento vi era la Congregazione. Ma lo Stato non si assunse l'onere, neppure allora di procedere direttamente ai rilievi di carattere catastale o comunque economico, anche se naturalmente organizzò le tabelle di riferimento per i valori sui quali dividere le imposizioni, come già abbiamo visto, anche per controllarle.

Il decreto consta di sette capitoli. Il primo si riferisce alla elezione, entro otto giorni, dei Deputati delle vicinanze della città. Questi Deputati in numero di tre persone qualificate, dovevano ricevere le liste debitamente firmate dei beni. Liste garantite con giuramento. Da esse si traeva una copia in un volume rilegato.

Più vasta è la normativa per i cittadini o feudatari (senza nessuna esclusione per privilegi) abitanti nelle città. Anch'essi dovevano notificare, come in precedenza, i loro beni e sono indicati in una lunga elencazione particolareggiata.

Una lista speciale è riservata per il bestiame, sia tenuto in socida, sia tenuto a utile proprio. Una questione che troveremo anche più avanti da dove si parlerà delle notizie dei rurali.

E' opportuno soffermarci su questa forma di contratto su bestiame che appare allora evidentemente molto sviluppato, ma che aveva origini medioevali.

Dovevano essere indicati i patti particolari ed esclusi i bestiami dati in soccida, da proprietari cittadini, a rurali che fossero loro massari o braccianti in quanto, in questo caso, dovevano provvedere costoro, alle denunce.

Questa distinzione probabilmente vuole porre in rilievo, nelle differenze fondamentali tra i due estimi civile e rurale, il fatto dalla esistenza di una soccida tra agricoltori e estranei a

rapporti di proprietà della terra. Vi doveva essere cioè un'impresa e un investimento in bestiame di prevalente carattere capitalistico, concretato nella collaborazione con i rurali i quali prestavano soltanto le loro cure per l'allevamento.

Diverso è più complesso è il caso del proprietario di ter=reni che dà il bestiame in soccida al suo mezzadro. Più che di una soccida vera e propria si tratta, in questo caso, di un ulteriore apporto alla gestione del fondo, oltre il capitale rappresentato da gli stabili dalla terra e (dagli attrezzi).

Evidentemente l'esercizio economico sul movimento del be=stiame (allevamento e accrescimento) dava luogo ad altre considerazioni, quando il bestiame stesso non era dato in soccida ma allevato direttamente "a proprio utile", sia mantenuto su proprio terre=no per tutto l'anno, sia mandato al pascolo per qualche mese o a svernare su cascine di altri proprietari.

Tutto ciò era soggetto a notifiche particolari. Evidente =mente interveniva la considerazione che questo capitale fosse su=scettibile di uno sfruttamento autonomo per la produzione del lat=te e del formaggio, che costituiva, da tempo, una apprezzabile fonte di reddito nell'agricoltura piacentina.

Comunque questi contratti e la loro diffusione consentono di valutare un notevole sviluppo zootecnico nel secolo XVII che e=sigeva l'incontro dell'investimento di capitali da parte di non a=gricoltori o coltivatori, che potevano incrementare i loro redditi mettendo a disposizione il proprio lavoro, la propria esperienza e la produzione di propri terreni, anche al di là di rapporti con i padroni delle altre loro terre.

Naturalmente una particolare attenzione è dedicata alla notificazione dei beni. Si direbbe che, allo scopo di dare un esem=pio, si obbligavano anche i Ministri della Camera ducale, cioè i rappresentanti dello Stato a dare la nota di tutti i beni stabili

intestati alla Camera stessa (e ciò rappresentava una novità). Le circostanze da tenere in considerazioni, erano anzitutto l'esatta ubicazione dei beni sia nella città, sia nelle ville e, per quanto riguardava le ville, la loro subordinazione a circoscrizioni maggiori ("castello" o "terra").

La seconda circostanza era la qualità (oggi si direbbe la "classe" di detti beni) nonché la eventuale dipendenza, a titolo di fitto e i "carichi" su di essi gravanti.

Ovviamente doveva essere fornita la misura dei detti beni, ma visti i precedenti, la spesa e il tempo occorso, non si prescissero nuove misure a spese della città e dello Stato. Se nel frattempo vi fossero stati aumenti o diminuzioni nelle estensioni dei terreni, i proprietari o possessori dovevano fare le misure a spese proprie. Naturalmente erano prescritte pene per coloro che cercassero di frodare.

Particolarmente interessante per noi è il capitolo III che tratta delle notificazioni dei rurali cioè quelle relative all'estimo rurale (che si affiancava a quello civile) per una uniforme perequazione.

L'Estimo civile riguardava i cittadini e le categorie affini più o meno residenti in città stabilmente. Per l'Estimo rurale si parla di "terrazzani", rurali e contadini di ciascuna "terra" (compresa, Fiorenzuola) "borgo", "castello", "villa" e "luogo" dello Stato una vera "gerarchia" per importanza di insediamenti umani, variamente distribuiti secondo circostanze storiche di origine, di crescita e di decadenza di abitati con funzione, proprie che danno il panorama di tutto il territorio.

Tutti gli abitanti dovevano dare ai loro consoli le note dei beni stabili e del bestiame grosso o minuto, da lavoro, da razza e da "grassa" (cioè destinato alla macellazione) comprese le soccide con i nomi dei padroni e la loro durata. Inoltre dovevano

indicare le loro arti e mercanzie e i componenti della famiglia con i nomi, cognomi, sesso ed età (le così dette "bocche umane"). Una vera statistica completa personale ed economica, quasi un censimento che sarebbe interessante fare oggetto di studio a sé stante.

A lato di costoro erano, come sappiamo, gli abitanti dei suburbi e delle Valere che non erano organizzati in singole comunità rurali come avveniva per il restante territorio del contado. Essi dovevano dare la nota direttamente all'Ufficio del Compartito.

In parallelo con i Massari delle vicinanze della città, gli abitanti dei Comuni rurali dovevano eleggere i loro "Deputati", i quali avevano varie incombenze per il controllo dei beni degli assenti, dei beni indivisi, dei censi e dei fitti ecclesiastici e dei beni di proprietà dei cittadini.

Norme particolari sono date dal capitolo IV circa i responsabili delle denunce dei beni dei minori e degli assenti.

Ad evitare le frodi dei beni che, già denunciati come coltivati (e si fissa a questo proposito la data del 1630) fossero poi stati abbandonati e quindi fossero stati denunciati come gerbidi e boschivi, si prescrive che tale situazione non può danneggiare il Compartito. Questi terreni avrebbero pagato secondo la natura precedente. Analogamente si doveva considerare la situazione dei fitti perpetui o a tempo, a denaro o a grani, abbandonati dagli affittuati. Insomma il fondo incolto per "accidente", continuava a pagare le tasse e ciò per non danneggiare la Comunità in quanto, forse molto ottimisticamente, si pensava che la situazione si sarebbe potuta migliorare, con la buona volontà, in breve tempo.

Comunque ciò doveva costituire uno stimolo ai miglioramenti agrari da conseguirsi attraverso la solerzia degli agricoltori.

Ciò aveva un valore anche repressivo nelle frodi che sono insite nell'animo dei contribuenti, come dice il decreto al capitolo 6.

Così accade - ad esempio - per i bestiami, con trasferimenti temporanei ad altre ville per poterli fare considerare a pascolo o a custodia, così da avere un minore estimo in quanto non destinati alla "cultura".

Analogamente erano sospesi tutti gli atti di alienazioni, acquisti o trapassi a qualunque titolo, di beni. Si tratta di un blocco sugli affari concernenti i beni rustici e la mobilità dei trasferimenti.

Entra in questa categoria anche la punizione delle frodi per i contratti simulati con persone "ecclesiastiche" per sottrarsi agli oneri fiscali.

Oltre alle istanze, in proposito, al Foro ecclesiastico, un interessante questione di rapporti tra Stato e Chiesa, le punizioni erano particolarmente gravi sia dal punto di vista penale sia dal punto di vista della pena pecuniaria. Essa comprendeva anche i notai che avessero rogato gli strumenti di questi contratti in frode alla legge.

E' certamente anche per questo motivo di un intervento penale, che tutta la soprintendenza al compartito è affidata alla autorità del Presidente del Consiglio di giustizia dei Ducati, che era la più alta autorità nel campo delle magistrature, la spina dorsale dello Stato come soggetto alle regole della suprema giustizia divina ed umana, propria dello Stato di principato dell'età moderna, almeno ideologicamente.

Di questa giurisdizione del Presidente (9) e della procedure nelle varie cause derivanti dal Compartito, si parla di un capitolo finale n.7

La procedura era quella considerata sommaria, senza "figura" di "giudizio" che teneva presente la pura verità del fatto.

Alle confische partecipavano, oltre la Camera ducale, la Comunità e i denunciati.

Si direbbe che, come corollario al Decreto, si sono aggiunti in questo capitolo, alcuni commi esplicativi nei confronti dei decreti precedenti.

Si doveva fare infatti una distinzione per le terre "coltivate e affilagnate" tra quelle poste dentro o fuori gli argini del Po, e ciò per il pericolo delle inondazioni. I terreni fuori argini, compresi i prati, dovevano pagare ovviamente meno degli altri.

Viceversa le terre coltivate come orti, al di là delle mura cittadine nella zona detta la "Tagliata" (per mancanza di alberature e per motivi di sicurezza militare) dovevano pagare di più delle terre coltivate.

Analogamente si dovevano distinguere i boschi per la produzione delle fascine e i legnami da lavoro.

Come conclusione si dispone che la giurisdizione speciale del Presidente del Consiglio e della Congregazione del Compartito, sarebbe cessata alla fine della Riforma.

In caso di controversie successive, esse sarebbero state di competenza del Commissario delle Tasse e del Governatore, dell'Uditore civile e dell'Avogadro.

Il decreto porta la firma del Duca Ranuccio e la controfirma del Ministro Gaufrido, la tragica personalità dell'ambiente farnesiano della metà del '600.

° ° °

Fa seguito al decreto un foglio di avvertenze pratiche che sintetizza gli obblighi singoli da parte dei denunciati. Esso porta la data 30 marzo 1647, ed è firmata dal Presidente del Consi =

glio delegato, Girolamo Moresco.

Di ben maggiore importanza sono invece gli "Ordini per lo stabilimento della riforma del compartito generale di Piacenza e suo stato". Sono datate 4 aprile 1648 e sono firmate dallo stesso Presidente Moreschi in quanto hanno un carattere decisamente regolamentare che escludeva la diretta emanazione di una legge che comportasse la firma ducale (11).

Ma naturalmente, come sostanza, anche questi Ordini hanno forza di legge.

Il I° articolo si riferisce alla singolare figura dei cittadini originari o "creati" o "reintegrati" ed i loro diritti e doveri nei confronti degli obblighi che gravavano i rurali soprattutto per l'obbligo della dimora in città.

Prescindendo da quanto si riferisce all'Estimo civile, diremo qualcosa circa gli estimi rurali. Si sposta la data dal gennaio al luglio al fine di evitare evasioni per quanto si riferisce alle denunce di bestiame. Analogamente si prevedeva in caso di mutamento dei "massari" o mezzadri, mutamento che avveniva a San Martino, l'11 novembre, la data rimasta tradizionale.

L'estimo era, in genere, calcolato sulla base di un paio di buoi e di un uomo ogni 200 pertiche per i fondi in pianura, ogni 300 pertiche per i fondi collinari e ogni quattrocento pertiche per i terreni di montagna che potessero essere coltivati. Naturalmente questa era una valutazione minima poichè tutto il bestiame in realtà esistente sui fondi doveva essere calcolato.

Naturalmente come già dicevamo non giovava il fatto che il bestiame fosse dato in pascolo fuori della villa di abitazione dei singoli proprietari, soggetti alle notifiche. Dall'Estimo erano esclusi i "pastori" di pecore e di capre, ma naturalmente non i padroni e dei greggi.

Nel capitolo quarto è prevista una regolamentazione spe-

ziale in ordine agli allevamenti zootecnici che in qualche modo potremo chiamare con termine moderno, a tipo industriale. Esso infatti riguarda quelle che erano chiamate le vaccherie dello Stato, le quali dimostrano l'ampiezza delle complesse aziende zootecniche anche con la partecipazione di bestiami provenienti da territori limitrofi al piacentino e cioè dall'alta Lombardia.

Una riprova questa, del valore e della importanza e della estensione dei prati delle campagne piacentine per i suoi apprezzati formaggi.

Nulla è mutato sull'estimo delle vaccherie tenute dai rurali sui terreni propri o altrui, anche di cittadini. Importante invece è la norma per la quale, in conformità ad antiche consuetudini e al vantaggio per la "grascie" conseguenti, sono dichiarati esenti dall'estimo rurale i forestieri - in genere bergamaschi o di altre località - che venivano a far pascolare sul piacentino i loro bestiami, le loro vacche, anche in gran numero, pigliando in affitto il pascolo, i prati e svernandovi.

A questa esenzione si contrappone il maggiore estimo cioè l'estimo rurale fatto gravare sui cittadini che tenessero "vaccherie" proprie in ragione di due uomini e due paia di buoi per ogni 350 pertiche di prato. Le praterie infatti davano un maggior reddito che non gli altri terreni semplicemente "culti". Analogamente erano trattati i cittadini che non avevano vacche ma che vendevano il fieno.

Naturalmente questi Ordini non si riferivano ai prati, semplici accessori delle "possessioni" maggiori. Ma soltanto a quei prati che si affittavano isolatamente come tali o si tenevano "in casa", separatamente dalle "possessioni", per un uso, come abbiamo detto, a tipo industriale - agrario.

Tutto ciò comportava una valutazione fiscale a sé stante poichè e presumibile vi fossero contrattazioni e quindi anche norme giuridiche particolari tra prati annessi a fondi in-

tegrati con più ampie estensioni di terre coltivate per il mantenimento del bestiame di dotazione non produttore di latte (per formaggio) e prati a destinazione più vasta e specifica.

Gli Ordini si concludono con un capitolo V° relativi ai provvedimenti su terreni incolti per i quali si davano disposizioni speciali, di cui diremo tra breve.

Ma è necessario prima rilevare quanto si dice in materia disposti, un altro decreto dello stesso Presidente del Consiglio Moreschi. Pochi mesi dopo la emanazione degli ordini che abbiamo esaminati, si rebero necessarie alcune precisazioni e revisioni. Esse recano la data del 30 gennaio 1649.

Si stabilisce in esse, anzitutto la massima fondamentale della immutabilità degli estimi civile e rurale e della intrasportabilità - reciprocamente - dei beni dell'uno all'altro fino ad una nuova eventuale "riforma universale". Ma a noi interessa quanto si dice, e ciò rappresenta una modifica degli ordini precedenti, a proposito delle Vaccherie.

Anzitutto i prati dei cittadini, affittati ad un altro cittadino dovevano pagare il doppio di quello che li conduceva direttamente.

Più importante era la mutazione per il trattamento dei prati affittati da "forestieri". Essi erano considerati esenti totalmente in quanto si voleva forse favorire una immissione di bestiami 'esteri' anche per rendere più vivace il mercato e per favorire le concimazioni.

Alla prova dei fatti però ciò dava luogo a squilibri nei riguardi dei rurali, "paesani fittabili" che erano tassati. Quindi vi era un danno ai Comuni.

Dato l'interesse dei padroni dei prati e quindi la loro probabile compartecipazione nelle tasse, si scelse una via di mezzo e cioè una tassazione anche per i "fittabili forestieri",

minore però di quella dei "fittabili paesani" e d'altra parte maggiore di quella dei "cittadini fittabili" dei prati di altre cittadine. La norma venne poi precisata - per certi equivoci - con decreto del 17 aprile 1649.

Con questo provvedimento sembra si adottassero principi di legislazione economica fiscale, a tipo diremmo internazionale, che poteva essere interessante anche per motivi di reciprocità.

Ma un'altra norma importante degli Ordini fondamentali dal 4 aprile 1648, è quella del capitolo V, relativo ai terreni incolti, come già abbiamo accennato.

La norma ha un valore giuridico sociale, forse anche politico, almeno sotto l'aspetto della politica agraria, di cui va = sta portata. Presenta caratteri potremmo considerare moderni e che comunque si possono inquadrare nelle direttive generali dello Stato dell'età dell'assolutismo.

Per favorire l'agricoltura, la produzione e nello stesso tempo la possibilità di aumentare gli introiti fiscali con una maggiore estensione dei terreni fruttiferi, soggetti alla tassa, si dispone che era lecito a chiunque, come già succedeva anche in passato di coltivare terreni incolti, anche non propri.

Per facoltà e ordine del Duca si prende questo grave provvedimento che aveva forza di legge. Se vi erano in qualche villa "possessioni inculte" e non lavorate per lo spazio di un anno, era lecito a qualunque persona, cittadina o rurale, "d'entrare" in detti beni "per lavorarli, e cavarne li frutti, tutti a proprio suo beneficio, con haver anco l'esenzione, quanto sia rispetto alle persone, che staranno nelle case di dette possessioni, e de' bestiami, che introdurranno da ogni gravezza rurale per un anno intero, passato il quale sarà poi tenuto l'occupante di pagare tutte le gravezze, che correranno, anzi per inanimare maggiormente le persone alla coltura de' terreni deserti, e incolte =

ti, si vieta omninamente, che per qualunque debito del padrone di detto terreno, non possano essere pignorati i bestiami di questa persona la quale avrà intrapreso di far coltivare detti beni".

La norma è quindi notevolmente pesante. Prevedeva l'occupazione di terre altrui incolte da appena un anno, per trarne un reddito senza corresponsione di canoni di affitto ai proprietari e l'esenzione per un anno da ogni tassazione rurale e dal pignoramento dei bestiami immessi.

Apposite norme però regolavano questa ampia facoltà che presa in senso assoluto e unilaterale, avrebbe provocato non pochi disordini pratici e turbativi di carattere giuridico (e morale). Doveva quindi intervenire lo Stato.

Chi intendeva giovare di queste norme doveva infatti presentare domanda alla Congregazione del Compartito, essa doveva procurare di aggiustare il tutto, tentando anche un accordo con i proprietari, se possibile.

Comunque la risoluzione della Congregazione, in quanto conveniente al servizio pubblico, non poteva essere ritrattata dai proprietari.

Gli eventuali creditori degli stessi proprietari nei loro interessi di non essere spogliati dal possesso dei beni, dovevano essere i primi, eventualmente ad offrirsi alla coltura di detti beni. In caso contrario i loro interessi decadevano.

Nel capitolo citato è anche preveduto il caso che vi fossero accordi segreti con i proprietari per fruire delle esenzioni delle tasse, sia pure temporanee, facendo figurare "terzi" coltivatori come occupanti dei beni. Questa frode è repressa, comunque.

L'ultimo capitolo, il capitolo VI, dispone sulla esigenza della tassazione rurale rinviando agli ordini del precedente Compartito pubblicato il 13 luglio 1596, anche perchè ne è rile-

vata la "prudenza".

Per pegni in caso di mancato pagamento, i primi ad essere soggetti a questa sanzione, dovevano essere i beni dei Conso-

E' anche disposto che le bestie di "aratori " non potessero essere pignorate.

Un corollario di queste disposizioni è rappresentato da un altro ordine, sempre del Presidente Moreshi, in data del 29 luglio 1651. Si presentavano casi di duplicazioni di tasse del = l'estimo rurale per proprietà, che comprendevano terreni in un Comune senza case da abitazione, mentre la casa e le stalle erano in un altro Comune contiguo. La regola era che il pagamento avveniva dove erano i terreni. Non mancano le prospettive di altri casi particolari che dovevano essere risolti attraverso singole disposizioni della Commissione del Compartito.

o o o

Il Compartito del 1647 restò come base per le imposizioni fiscali nel piacentino e nel parmense dall'epoca farnesiana a quella borbonica settecentesca.

Naturalmente il trascorrere del tempo logorò il sistema aggravando le naturali disuguaglianze. Certamente influì anche il fatto dei turbamenti politici e militari che colpirono i nostri Ducati per tutta la prima metà del settecento. Una riforma fiscale comporta infatti una situazione ordinata e stabile, mentre dopo la estinzione della casa Farnese nel 1731, i Ducati passarono attraverso numerose vicissitudini.

Soltanto il definitivo consolidarsi della dinastia borbo

nica dopo il trattato di Acquisgrana, avrebbe potuto indirizzare verso nuove vedute nel campo fiscale. Tuttavia ciò non avvenne nel periodo pur fervido del Ministro riformatore Guglielmo Du Tillor. Le prime indicazioni nei riguardi del problema, si ebbero soltanto verso il 1780, quando il Duca Ferdinando di Borbone elesse una "Giunta" di qualificati personaggi a livello ministeriale e cittadino per la generale riforma del compartito e degli estimi.

Tuttavia il cammino fu lungo. La iniziativa fu ripresa soltanto nel 1793. Una apposita "delegazione" ebbe l'incarico di provvedere. All'uopo fu promosso, con un decreto del 18 settembre 1795, un piano dettagliato di riforma.

Esso si basava, come in precedenza, con la prestazione di dettagliate notificazioni giurate di tutti i beni di persone e di Enti, mobili e immobili e di tutte le attività economiche e diritti.

Il decreto è molto circostanziato, ma in sostanza ricalca le linee precedenti. Per quanto si attiene al nostro argomento agrario, sono indicate le qualità dei terreni da denunciarsi, in queste specificazioni "ortivo, prativo, culto semplice e culto avvidato (vitato), irrigabile e non irrigabile, il boschivo ceduo, ossia di taglio, ed il boschivo da ghiande, e piante fruttifere di castagne, ed altro, il gerbido, pascolivo, libbioso, giarivo, cespugliato", nonchè le "isole" dei fiumi, le "alluvioni" nude e vestite".

Eppure tutto questo complesso di propositi di lavoro non sarebbe andato a buon fine.

Dopo pochi mesi, nel maggio del 1796 la occupazione francese napoleonica avrebbe sconvolto ogni sistema (12) tradizionale anche in materia di imposizioni fiscali e di tradizioni agrarie, anche se quest'ultime sarebbero durate più a lungo delle altre i=

stituzioni basate su indirizzi urbani.

Si apriva ormai il secolo XIX con tutte le sue implicazioni ideologiche e politiche. Anche gli indirizzi dei vari catasti si sarebbero notevolmente mutati per rispecchiare le nuove condizioni della società rurale.

Saremmo arrivati al Catasto detto della "Duchessa Maria Luigia" d'Austria che perdurò, come base, per tutto il secolo XIX.

N O T E

- (1) Sarebbe interessante uno studio ampio e approfondito sugli e stimi e sui Compartiti medioevali e dell'età moderna per i territori dei Comuni e dei Ducati di Parma e di Piacenza, sul la base di documentazioni originali. Purtroppo per l'età me= dioevale non è facile reperire le fonti. Per quella più re= cente, all'infuori della Legislazione decretizia conservata nei vari Gridari degli Archivi e delle Biblioteche, abbiamo grossi fondi di notificazioni o denuncie di cui però non si hanno ancora spogli localizzati e metodici, che dovrebbero costituire la base di ogni ricerca. D'altra parte occorre di re che gli studi di storia economica e finanziaria, sono tra noi appena agli inizi. Anche la nostra indagine non è quindi che un contributo parziale ed indicativo, tratto da fonti a stampa che peraltro sembrano non essere ancora sufficiente = mente esplorate.

Queste fonti si conservano nelle edizioni da me consultate nella raccolta detta Gridario Bugoni Vol.I, vol.II; Vol.III vol.VII, nella Biblioteca Comunale di Piacenza: il Bugoni visse nella prima metà dell'800.

L'obbiettivo della nostra ricerca peraltro si è limitato a quanto si riferisce alle questioni agrarie inerenti al Compartito che naturalmente è soltanto indicativo dei beni ma non presenta ancora il carattere parcellare proprio dei catasti dall'ultimo '700 in poi.

Per uno sguardo generale, Emilio Nasalli Rocca, La storia della nostra agricoltura custodita nei catasti farnesiani in Piacenza Economica, 1971, V.5 p.10-16.

Un importante studio sul Compartito del 1575 per Piacenza, sul la base di un ristretto delle varie risultanze, conservato nell'Archivio di Stato di Parma, è stato recentemente pubbli= cato da Marzio Achille Romani, La gente, le occupazioni e i

redditi del Piacentino, Parma 1969. Il lavoro è denso di riferimenti sulla situazione economica del piacentino, sia per gli abitanti della città, sia per le campagne. Il libro ha un prevalente interesse sotto l'aspetto finanziario ed economico e sotto quello della organizzazione dei lavoratori nella città.

Il libro si articola sulle individuazioni delle varie parrocchie cittadine, delle categorie dei possidenti (perceptor di redditi immobiliari, dei mercanti (imprenditori commerciali e industriali degli artisti), (lavoratori subordinati o indipendenti).

Una parte del libro tratta, con precisi riferimenti di carattere statistico anche della estensione, del territorio e della popolazione del contado,.

I Comuni erano 387, la superficie in pertiche piacentine di 3015 771 (peraltro sulla estensione precisa si potrebbero sollevare alcuni dubbi). Il libro parla anche dell'estimo rurale e della distribuzione dei vari redditi imponibili, basato sul lavoro manuale e sulla utilizzazione del bestiame domestico, nonché sulle persone.

Certamente le condizioni della proprietà divisa in cittadina rurale ed ecclesiastica, erano ovviamente diverse in quanto il contado, era, in quei tempi, subordinato agli interessi della popolazione cittadina concentrata, fenomeno del resto che anche ai nostri tempi non appare troppo diverso.

Il divario tra il reddito medio pro capite degli abitanti della città e degli abitanti del contado, era quindi assai grande.

Il libro è assai stimolante per le varie interpretazioni alle quali può prestarsi anche se esse possono essere discusse. Per esempio, circa la valutazione di quello che può intendersi

per feudalesimo, dal sec.XVI al sec.XVIII.

E' importante l'appendice per quanto si riferisce alle valutazioni dei vari Comuni, alle stime dei prodotti e dei bestiami e ai singoli perticati divisi per Comuni tra gli individui possidenti (cittadini, rurali ed ecclesiastici). Naturalmente nella pianura, i perticati e i beni rurali erano molto inferiori a quelli dei cittadini, mentre il caso inverso si verificava nei comuni della montagna.

- (2) Per i lineamenti politici e per la organizzazione generale dello Stato farnesiano, vedi E.NASALLI ROCCA, I Farnese, Milano Dall'Oglio 1969.
- (3) Molti elementi sulla base dei fondi archivistici parmensi si possono anche rilevare dall'opera di G.DREI L'Archivio di Stato di Parma, Roma, 1941 p.68-72.
Per quanto si riferisce ai fondi piacentini, vedi E.NASALLI ROCCA, L'Archivio Storico del Comune di Piacenza in Rivista delle Biblioteche e degli Archivi, 1925.
- (4) Per la questione della cittadinanza in Piacenza e per altre questioni che interessano le popolazioni rurali, vedi E.NASALLI ROCCA, Studi storici sulle condizioni giuridiche per il contado, Piacenza, 1941.
- [3 bis) Per la importante questione delle soccide vedi E.NASALLI ROCCA; Soccide e contratti medioevali su bestiami in: Archivio Giuridico Vittorio Scialoja, 1940.
- (5) Vedi: Gridario Bugoni vol.I° cit. L'edizione è dello stampatore Viotti di Parma.
- (6) Gridario Bugoni, I° citato. Per un decreto del 1577, per ogni circoscrizione dei Comuni rurali doveva essere eletto un massaro dei cittadini da parte di tutti i massari dei beni di proprietà dei cittadini.
- (7) Le notificazioni per questa importante colletta si conservano presso l'Archivio Storico Comunale di Piacenza.

- (8) Il Decreto del 1647, si conserva nel Gridario Bugoni citato, vol.III. Per la figura storica e giuridica del Consiglio di Giustizia, massimo organo giurisdizionale dei Ducati al quale era stato affidato l'organizzazione del compartito, vedi E. NASALLI ROCCA, Il Consiglio supremo di giustizia e grazia di Piacenza, Piacenza, 1922.e Boll.Stor.Piac.no, 1954 p.9012 e segg. per nuove ricerche in proposito.
- (9) Sul Moreschi personaggio ragguardevole, anche come organizzatore del Compartito, vedi: LUIGI MENSI, Dizionario Biografico piacentino, Piacenza 1899. Distinto giureconsulto, fu avvocato fiscale, governatore di Parma, autore di scritti giuridici. Nato nel 1590 morì nel 1656. Era stato anche Presidente della Camera Ducale e forse per questo motivo era particolarmente indicato per la incombenza di carattere finanziario.
- (10) Sul Ministro farnesiano Jacopo Gaufrido, vedi l'articolo di Leopoldo Cerri, nel Bollettino Storico Piacentino 1906.
- (11) Gridario Bugoni, vol.III.
- (11 bis) Accenni a queste emigrazioni, di carattere anche economico da regione a regione crediamo possano riscontrarsi negli Statuti Comunali di Piacenza del 1391 (ed. Parma 1860), libro VI, rubrica 30, là dove si parla di "Bergamaschi" e altri che vengono nel territorio piacentino a pascolare il loro bestiame e che non hanno limitazioni di sorta, nè obblighi da pagare gabelle. Questi Statuti però si richiamavano a testi anteriori di un secolo, vedi P.Castagnoli. Per una nuova edizione degli Statuti del Comune di Piacenza in Bollettino Storico Piacentino, 1972 n.p.1-20.
- (12) Abbiamo già accennato alla colletta del 1765 in età cioè pienamente borbonica, ma essa ha carattere diverso dal Compartito vero e proprio anche se si concretò in effettive denunce di beni.

I progetti di riforma del Compartito del 1795 volevano invece essere di ben più vasta portata. Probabilmente esse si riferivano agli analoghi e contemporanei movimenti a favore di nuovi catasti di cui si erano avuti insigni esempi nella vicina Lombardia ai tempi del Governo austriaco e nella Toscana.

